



CIRCOLARE N. 8/2003

PROT. n° 57598

ENTE EMITTENTE: Direzione dell'Agenzia.

OGGETTO: Facoltà di accesso dei concessionari della riscossione - Artt.18 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.112 e 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Regime tributario applicabile.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali.

DATA DECORRENZA:

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE: Nessuna

Roma, 17 luglio 2003

FIRMATO: Mario PICARDI

N. pagine complessive: 6 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

Premessa

L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 - recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 - stabilisce che, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, anche per via telematica, *"...a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione Finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari...con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni."*

Tale disposizione è venuta ad affiancarsi alla previsione contenuta nell'art.17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che attribuisce ai concessionari, nell'ambito delle procedure di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili, la possibilità di accedere, tra l'altro, alle Conservatorie dei pubblici registri immobiliari *"...con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni."*

In tema di certificazioni, peraltro, deve farsi anche riferimento all'articolo 47, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - come riformulato dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - il quale, nell'ambito della procedura di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, prevede che il Conservatore è tenuto *"...a rilasciare in carta libera*

e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati...".

La coesistenza della disciplina introdotta dall'art.18, comma 1, del d.lgs. 112/99 con quella già in vigore per effetto dell'art. 17, comma 8, della legge 413/91 e dell'articolo 47, comma 2 del D.P.R. 602/73, ha favorito l'insorgere di dubbi interpretativi, circa il trattamento tributario applicabile alle visure ipotecarie e catastali eseguite dai concessionari nel corso degli accessi eseguiti presso gli uffici, o per via telematica, nonché alle relative certificazioni.

Ricostruzione del quadro normativo di riferimento

1. L'accesso dei concessionari: artt.18, comma 1, del d.lgs 112/99 e 17, comma 8, della legge 413/91.

Il raffronto tra le disposizioni citate pone in evidenza un contenuto sostanzialmente innovativo dell'articolo 18 del d.lgs. 112/99, rispetto all'omologa disposizione della legge 413/91, segnatamente per quanto attiene l'ambito di esercizio della facoltà di accesso, la tipologia degli accessi eseguibili da parte dei concessionari, nonché il trattamento tributario connesso.

Quanto al primo profilo, va subito evidenziato che l'art. 17 della legge 413/91, il cui comma ottavo prevede la facoltà di accesso dei concessionari presso gli uffici ivi indicati, detta apposite disposizioni in materia di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori.

Le disposizioni contenute nel citato articolo 17 – la cui operatività deve ritenersi peraltro in via di esaurimento – rappresentano una sorta di disciplina speciale, la cui emanazione è stata dettata dall'esigenza di pervenire alla sollecita definizione delle posizioni riguardanti l'ormai cessato sistema esattoriale, attraverso una peculiare procedura di riaffidamento dei suddetti crediti, ai competenti concessionari del servizio della riscossione.

La fattispecie di accesso regolata dal comma 8 dell'art. 17, quindi, non può qualificarsi come strumento di carattere generale, ma, piuttosto, come facoltà esercitabile dai concessionari nell'ambito dell'attività di riscossione dei crediti rientranti nella particolare categoria indicata dalla norma.

In effetti, detta facoltà si traduce, sul piano pratico, in un'attività di supporto, finalizzata ad agevolare la ripresa degli atti esecutivi soltanto nei confronti dei contribuenti *"... per i quali si procede ai sensi del presente articolo..."*.

Per contro, l'art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99, attribuisce al concessionario una facoltà di accesso utilizzabile nell'ambito dell'attività ordinaria di riscossione mediante ruolo. Le modalità di accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica, al fine di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, sono state specificamente individuate con successivo D.M. 16 novembre 2000.

A differenza di quanto stabilito dall'art.17, comma 8, quindi, la norma in esame non contiene previsioni aventi un ambito di operatività predefinito (*rectius*: limitato); la facoltà di accesso regolata dall'art. 18, comma 1, del d.lgs 112/99, costituisce uno strumento informativo di

carattere generale a disposizione dei concessionari, per orientare proficuamente l'attività di riscossione mediante ruolo esercitata in via ordinaria.

Non a caso la predetta disposizione è stata collocata all'interno del Capo II del d.lgs. 112/99, disciplinante i diritti e gli obblighi del concessionario.

Quanto, invece, alla diversa tipologia degli accessi eseguibili, l'art.18, comma 1, prevede la possibilità di accesso, non solo in forma diretta presso tutti gli uffici pubblici, ma anche per via telematica, mentre l'art. 17 citato fa riferimento soltanto all'ipotesi di accesso diretto (*rectius*: materiale) “... a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari...” e ad altri specifici enti elencati al comma 8.

La peculiare formulazione delle due disposizioni esaminate, in base ai principi generali che regolano la successione di leggi nel tempo, ha fatto ipotizzare, in un primo momento, che l'articolo 18 del d.lgs.112/99, atteso l'indubbio contenuto innovativo, avesse determinato una sorta di abrogazione implicita dell'articolo 17 della legge 413/91.

Elementi per il superamento della tesi dell'abrogazione implicita dell'art. 17 della legge 413/91 - oltre, naturalmente, all'evidenziato diverso ambito di operatività delle due disposizioni - sono stati rinvenuti, anche nella lettera dell'art. 31, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Tale disposizione, come è noto, ha esteso ai consorzi di bonifica e irrigazione “*L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n.413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni...*”.

Ora, se con l'emanazione dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 112/99 si fosse effettivamente verificata l'abrogazione implicita dell'art. 17, comma 8, della legge 413/91, non avrebbe trovato alcuna giustificazione il riferimento dell'art. 31, comma 1, della legge 133/99 - emanato successivamente alla norma abrogante - alla disposizione che si assume essere stata abrogata.

Sulla questione, peraltro, tenuto conto della particolare complessità del quadro normativo di riferimento, il Dipartimento del Territorio aveva ritenuto opportuno acquisire al riguardo il parere dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero delle Finanze.

Detto Ufficio, dopo aver osservato che il predetto art. 31, comma 1, della legge 133/99 “...pure non novellando direttamente la disposizione della legge n. 413/91, la presuppone vigente estendendone l'ambito operativo.” ha ritenuto di poter concludere che “...la disposizione di cui all'art.17, comma 8,... non sia stata abrogata dal d.lgs. n. 112/99, e che continui a regolare la fattispecie in esame.”.

2. Il rilascio di certificati

L'art. 17, comma 8, della legge 413/91 prevede la possibilità di ottenere da parte dei concessionari, nel limitato ambito delle procedure di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili, le relative certificazioni “*gratuitamente*”.

Sempre in tema di certificazioni, nel più vasto e generale ambito della riscossione mediante ruolo evidenziato in precedenza, l'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 112/99 citato, prevede, invece, per i

concessionari la possibilità di ottenere *in carta libera* le certificazioni relative ai beni dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.

Il quadro di riferimento normativo, per quanto attiene il rilascio di certificati ai concessionari, va completato con l'art. 47, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce che il Conservatore è tenuto a rilasciare “...*in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati*...”.

Detta disposizione è stata così riformulata dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che ha novellato l'originario articolo 57 del D.P.R. 602/73 che, nella stesura originaria, prevedeva, al primo comma, il rilascio dei certificati storici catastali richiesti dall'esattore, in carta libera e gratuitamente. Tale ultima disposizione non è stata più riproposta.

Va precisato, inoltre, che l'art. 47, comma 2, in esame, è stato inserito nel titolo II del D.P.R. 602/73 (“Riscossione coattiva”), contenente disposizioni applicabili, specificatamente, nell'ambito delle procedure tendenti al recupero coattivo del credito da parte del concessionario.

Pertanto, il rilascio della particolare certificazione prevista dalla norma in esame (“...*elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni*”) può essere richiesto dal concessionario, non in via ordinaria - come nel caso della certificazione acquisibile ex art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99 - ma soltanto in fase di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo.

In materia di certificazioni, quindi, il quadro normativo complessivamente delineato evidenzia la coesistenza di tre disposizioni, di cui una avente natura e carattere generale (art. 18, comma 1, del d. lgs. 112/99), due, invece, aventi un ristretto ambito di operatività: l'art. 17, comma 8 della legge 413/91 (procedure di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori) e l'art. 47 del D.P.R. 602/73 (procedure di riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo).

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che l'art.17, comma 6, del d.lgs 13 aprile 1999, n.112, in tema di remunerazione del servizio di riscossione , ha specificato che al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive sulla base delle modalità successivamente determinate con D.M. 21 novembre 2002. In particolare, nella tabella B di tale decreto, è previsto il rimborso spese per i pignoramenti immobiliari con riferimento alle richieste di certificati ipotecari, certificati catastali e perizie dell'ufficio tecnico erariale. Le spese relative alle procedure esecutive, in base alla citata disposizione, sono ordinariamente a carico del debitore.

Regime tributario applicabile

Il diverso ambito di operatività delle disposizioni esaminate, comporta inevitabili ripercussioni sul regime tributario applicabile alle singole attività poste in essere dal concessionario.

L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, pur confermando l'esenzione dall'imposta di bollo per le certificazioni (“...*nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.*”), in relazione alla facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti, non riproduce l'avverbio “*gratuitamente*”, che, invece, l'art. 17, comma 8, della legge 413/91, riferisce, espressamente, sia alla visione degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi della stessa disposizione, sia alle relative certificazioni.

In sostanza, il tenore letterale delle norme in parola, evidenzia un diverso regime tributario applicabile alle attività correlate all'esercizio della facoltà di accesso di cui trattasi : l'art. 17, comma 8, della legge 413/91, prevede, in modo espresso, un regime di gratuità sia per le visure effettuate presso gli uffici che per le certificazioni rilasciate; l'art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99, in considerazione del carattere generale delle facoltà ivi disciplinate, si limita a prevedere, soltanto, l'esenzione dall'imposta di bollo per le certificazioni.

L'art. 47, comma 2, del D.P.R. 602/73, prevede, invece, espressamente, che la particolare, certificazione ivi indicata debba essere rilasciata al concessionario in carta libera e gratuitamente.

Nella *subiecta materia*, quindi, con l'emanazione, in tempi diversi, degli artt. 17, comma 8 della legge 413/91, dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99, nonché dell'art. 47 del D.P.R. n.602/73 non si è verificato un fenomeno di mera sovrapposizione normativa, ma si è venuto a comporre un articolato quadro normativo di riferimento, applicabile ad ipotesi e fattispecie sostanzialmente diverse tra loro, anche quanto ai relativi presupposti, cui le menzionate disposizioni assegnano un diverso trattamento tributario, che può essere schematicamente evidenziato nel modo seguente.

1. Visure ipotecarie effettuate dai concessionari

- visure eseguite nel corso degli accessi effettuati, in via ordinaria, direttamente presso gli uffici o per via telematica: pagamento delle tasse ipotecarie di cui al punto 2.0 della tabella parte I allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99);
- visure eseguite nel corso degli accessi effettuati presso gli uffici, nell'ambito delle particolari procedure – laddove non esaurite – connesse alla ripresa degli atti esecutivi concernenti i crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori: esenzione dalle tasse ipotecarie (art. 17, comma 8, della legge 413/91).

2. Visure catastali effettuate dai concessionari

- visure eseguite nel corso degli accessi effettuati, in via ordinaria, direttamente presso gli uffici o per via telematica: pagamento dei tributi speciali di cui alla tabella B allegata al decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425 (art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99);
- visure eseguite nel corso degli accessi effettuati presso gli uffici, nell'ambito delle particolari procedure – laddove non esaurite – connesse alla ripresa degli atti esecutivi concernenti i crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori: esenzione dai tributi speciali (art. 17, comma 8, della legge 413/91).

3. Certificazioni ipotecarie rilasciate ai concessionari

- certificazioni rilasciate in seguito agli accessi effettuati in via ordinaria presso gli uffici: pagamento delle tasse ipotecarie di cui al punto 3.0 della tabella, parte I, allegata al d.lgs. 347/90 ed esenzione dall'imposta di bollo (art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99);
- certificazioni rilasciate in seguito agli accessi effettuati presso gli uffici nell'ambito delle particolari procedure – laddove non esaurite – connesse alla ripresa degli atti esecutivi

concernenti i crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori: esenzione dalle tasse ipotecarie e dall'imposta di bollo (art.17, comma 8, della legge 413/91);

- certificazione rilasciata nell'ambito della procedura di riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo (elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati dal concessionario): esenzione dalle tasse ipotecarie e dall'imposta di bollo (art. 47, comma 2, del D.P.R. 602/73).

4. Certificazioni catastali rilasciate ai concessionari

- certificazioni rilasciate in seguito agli accessi effettuati in via ordinaria presso gli uffici: pagamento dei tributi speciali di cui alla tabella B allegata al decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425 ed esenzione dall'imposta di bollo (art. 18, comma 1, del d.lgs. 112/99);
- certificazioni rilasciate in seguito agli accessi effettuati presso gli uffici nell'ambito delle particolari procedure – laddove non esaurite – connesse alla ripresa degli atti esecutivi concernenti i crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori: esenzione dai tributi speciali e dall'imposta di bollo (art. 17, comma 8, della legge 413/91).

Le Direzioni Regionali vorranno assicurare la puntuale applicazione da parte degli Uffici della presente circolare.